Numero/data Ordinanza	Estremi Pubblicazione	Natura dell' Ordinanza:	Ordinanza relativa a:
1055 **del 16.12.2016**	Albo pretorio N. 514 dal 16.12.16 al 15.04.17	Validità Fino al 15/04/2017	**TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI AD USO PUBBLICO.**

IL RESPONSABILE DEL COMANDO ASSOCIATO DI P.L.

Premesso che:

- in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale e delle prevedibili nevicate, è auspicabile un intervento preventivo mirato alla manutenzione ed taglio di siepi, rami ed alberatura che si protendono verso la piattaforma stradale;
- gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini, specialmente nella stagione autunnale ed invernale;

Vista la nota Fasc. 2016/1199 , in atti Prot. n. 12.955 del 13.12.2016, pervenuta dalla Provincia di Lecco - Settore Viabilità e Grandi Infrastrutture, con cui si chiede di emanare apposita Ordinanza al fine di sensibilizzare i cittadini interessati in merito alla potatura delle essenze arboree prospicienti le strade provinciali, in preparazione alla stagione invernale ed alle prevedibili nevicate;

Considerato altresì che l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, e che ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale ed i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica;

Ritenuto di dover provvedere all'eliminazione dei rischi derivanti da quanto sopra indicato, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale;

Atteso che in caso di danni provocati a veicoli, cose o persone, il proprietario e/o conduttore dei terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente e che pertanto allo stesso compete doverosamente di mettere in atto tutte le attività necessarie affinchè la propria vegetazione non costituisca fonte di pericolo per la circolazione stradale;

Visti gli art. n.29, 31 e seguenti del vigente Codice della Strada, che dettano disposizioni e obblighi in particolare in merito al mantenimento di piantagioni / siepi dei fondi laterali delle strade;
Visto il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e smi .

ORDINA

AI PROPRIETARI E/O POSSESSORI, NONCHE' CONDUTTORI a qualsiasi titolo di terreni confinanti con le strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico), sia asfaltate e sia in terra battuta, di:

1) **PROCEDERE entro il 30/12/2016**, al taglio delle siepi, dei rami e arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade o i marciapiedi, restringendo la carreggiata, e di rispettare tutte le altre norme a tutela delle strade stesse. Il taglio, se necessario, dovrà essere ripetuto anche piu' volte durante l'anno. Deve essere assicurata la transitabilità ai veicoli di altezza fino a metri 4,50 per cui i rami che si protendono sulla sede stradale ad altezza inferiore, devono essere recisi; nella lavorazione del terreno bisogna lasciare una fascia di incolto di almeno un metro dal confine stradale;
   SANZIONI: Non ottemperando sarà comminata la sanzione da €. 25,00 a €. 150,00;
   La mancata esecuzione di quanto sopra prescritto, nel Verbale di accertamento degli Organi di Polizia, entro 5 giorni dalla notifica, darà luogo senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito, con ordinanza-Ingiunzione del competente ufficio comunale, delle spese effettuate. In caso di urgente pericolo o intralcio della pubblica viabilità, l' esecuzione dei lavori sarà immediata, avvalendosi di ditta allo scopo incaricata da questo ente, a carico del proprietario/ possessore/conduttore, ed applicazione della sanzione amministrativa suindicata.
2) I residui vegetali derivanti dall'attività di taglio / potatura del verde su proprietà privata, devono essere raccolti (non lasciati sulla sede stradale o sulle banchine, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'Ordinanza N.846 del 27/03/2012) e conferiti presso il Centro di raccolta differenziata del comune, secondo le modalità indicate nel vigente Regolamento del Centro di Raccolta e della succitata Ordinanza.

AVVISA

La presente Ordinanza, sarà affissa all'albo pretorio on-line del Comune e sul sito comunale, trasmessa alla Stazione Carabinieri di Cremella, alla Provincia di Lecco (Settore Viabilità), e diffusa sul territorio comunale, affinchè la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.
E' di competenza di tutti gli Agenti, ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria intervenire per il rispetto del presente provvedimento.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione o notificazione (legge 6 dicembre 1971, N. 1034), oppure in via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni .

IL RESPONSABILE DEL COMANDO ASSOCIATO DI P.L.

(Fabio GAZZANIGA)

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA (Prov. di Lecco) POLIZIA LOCALE